

**Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5759 del 27/02/2019**

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro ex art. 18, comma 3, st.lav. novellato - Scelta del lavoratore - Successiva riforma della sentenza di primo grado - Effetti espansivi sull'opzione del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.

In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18, comma 3, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che, in sede di revocazione, aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro di un dirigente che aveva esercitato l'opzione all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, benché la pronuncia di nullità del licenziamento fosse stata riformata nel giudizio di opposizione prima di essere nuovamente dichiarata in sede di reclamo).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5759 del 27/02/2019

[Cod. Proc. Civ. art. 336](#)